

REGOLAMENTO PERMESSO “Accompagnatore minori 14 anni” – integrazione Art. 8, lettera b) regolamento.

“I minori di anni 14, in assenza di genitori, sono autorizzati ad essere accompagnati da una persona esterna alla Società, previa specifica richiesta scritta al C.d.A da parte dei genitori. Tale persona non è autorizzata ad usufruire delle attrezzature sociali, a parte quelle strettamente necessarie a svolgere la sorveglianza del minore.”

Art.8, lettera b) Regolamento

- 1) Sono esclusi dal ruolo di accompagnatore i minorenni e i familiari di primo grado di parentela con l’accompagnato;
- 2) Il permesso può essere attivato dal 01 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
- 3) La presentazione della richiesta al C.d.A deve avvenire in forma scritta da parte del genitore dell’accompagnato entro dieci giorni lavorativi precedenti all’attivazione. Contestualmente si richiede la consegna della copia del documento d’identità dell’Accompagnatore.
- 4) Il numero massimo di accompagnatori, in caso di due o più figli, potrà essere pari a due.
- 5) L’accompagnatore dovrà corrispondere annualmente la somma di €20,00 a titolo cauzionale per l’uso del badge.
- 6) È vietata la presenza contemporanea del Socio e dell’Accompagnatore all’interno della Società – salvo tempi “tecnici”.



Regolamenti e Norme

- 7) Il Socio dovrà istruire l'Accompagnatore circa il Regolamento e le norme Sociali. Quest'ultimo sarà tenuto a mantenere un comportamento consono all'ambiente. L'accompagnatore è tenuto altresì a sorvegliare attivamente l'Accompagnato, facendosi carico, di fatto, di tutte le responsabilità derivanti.
- 8) È fatto divieto all'accompagnatore di utilizzare i campi da tennis, la palestra e le imbarcazioni, limitandosi alla fruizione delle aree verdi, quali: parco giochi, campo da calcio e giardino sociale e l'utilizzo del Bar/Ristorante.

La Presidente e il Consiglio

25 Marzo 2022